



COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 23-03-2017

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|--|----------|------------------------------|----------|
| BREMI PAOLO | P | MARCHETTI FEDERICO | P |
| PEZZONATI DIEGO | P | MASSAROTTI PIERANGELA | A |
| NEGRI ANNA | P | MARABELLI ANTONIO | P |
| CATALANO PUMA ANTONINO GIOVANNI | P | | |

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BREMI PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PIROZZI FARINA GIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| Soggetta a controllo | N | Immediatamente eseguibile | S |
|----------------------|---|---------------------------|---|

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia*

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. A) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. n°10 del 30/04/2016, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 e 2017 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

RITENUTO, quindi, di procedere **alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2017**, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

| | |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Abitazioni principali assegnate ALER | Esclusi dall'IMU 6 per mille (€200,00 di riduzione) 7,6 per mille (€200,00 di riduzione) |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune | 7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Aliquota per immobili locati a canone concordato | 9,6 per mille, da ridurre al 75 per |

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

| | |
|--|--------------------|
| di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 | cento |
| Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | Non soggetti a IMU |
| Fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari | Non soggetti a IMU |
| Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | Non soggetti a IMU |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. | Non soggetti a IMU |
| Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5-istituti di credito, cambio e assicurazione. | 8,6 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili | 9,6 per mille |
| Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti | 9,6 per mille |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti | Non soggetti a IMU |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 9,6 per mille |

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione all'Imposta Municipale Unica IMU:

| | | |
|------------|---------|-----------|
| IMU | Acconto | 16 giugno |
|------------|---------|-----------|

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

| | | |
|--|-------|-------------|
| | Saldo | 16 dicembre |
|--|-------|-------------|

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Tributario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI, unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- **di confermare**, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, **con efficacia dal 1° gennaio 2017**:

Imposta municipale propria (IMU)

| | |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale (eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica). Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. Abitazioni principali assegnate ALER. | Esclusi dall'IMU 6 per mille (€200,00 di riduzione) 7,6 per mille (€200,00 di riduzione) |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune | 7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 | 9,6 per mille, da ridurre al 75 per cento |
| Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | Non soggetti a IMU |
| Fabbricati appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari | Non soggetti a IMU |
| Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze | Non soggetti a IMU |

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

| | |
|---|--------------------|
| armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. | Non soggetti a IMU |
| Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali. Il comma 380 lett f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7.60 per mille, per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5-istituti di credito, cambio e assicurazione. | 8,6 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili | 9,6 per mille |
| Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti | 9,6 per mille |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti | Non soggetti a IMU |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 9,6 per mille |

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;
- **di rimandare** alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;
- **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta municipale unica dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

| | | |
|-----|---------|-------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |

- **di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di giugno;
- **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva esecutività, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997.
- **di dare la più ampia diffusione** alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito

CON VOTI,

DICHIARA

La presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4[^], del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA
D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – art. 49 17-02-2017

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ROVATI EMILIANO

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE
D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – art. 49... 17-02-2017

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to ROVATI EMILIANO

COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. PAVIA

Regione LOMBARDIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BREMI PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE -

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-03-2017 al giorno 12-04-2017 e per quindici giorni consecutivi.

Trivolzio, li 28-03-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' -

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile

Trivolzio, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIROZZI FARINA GIUSEPPE

-COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO-

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4/1/1968 N. 15, io sottoscritto PIROZZI FARINA GIUSEPPE certifico che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Trivolzio, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
PIROZZI FARINA GIUSEPPE